

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1875

**PRESIDENTE.** « Art. 1. La milizia territoriale costituita a seconda degli articoli 1, 2 e 3 della legge di *Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito*, in data . . . . fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa dello Stato. »

L'onorevole ministro della guerra propone che quest'articolo sia così espresso: « La milizia territoriale costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva alla difesa dello Stato. »

Ciò allo scopo di evitare che si debba lasciare in bianco la data di un progetto che non è legge ancora.

La Commissione accetta?

**MAZZA, relatore.** La Commissione accetta; tanto più, che nell'ultimo articolo della legge del reclutamento è deliberato che le varie leggi votate sieno riunite e ordinate in una sola, per cura del ministro della guerra. Per conseguenza non è che una questione di forma e di regolamento.

**PRESIDENTE.** Adunque metto ai voti l'articolo primo come fu proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra e mediante decreto reale.

« La chiamata potrà essere fatta per classe, per comune, per circondario o per provincia. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. (*Della Giunta*) La milizia territoriale è ordinata per compagnie di fanteria di linea; ma può essere riunita in battaglioni.

« Essa consta di 1200 compagnie. È ordinata per distretto militare cogli uomini che vi sono ascritti e che sono domiciliati nel territorio del distretto stesso.

« Le tabelle graduali e numeriche di formazione della milizia territoriale saranno determinate con decreto reale. »

L'onorevole Taverna ha facoltà di parlare.

**TAVERNA.** Sarò brevissimo. Anzitutto mi preme di dichiarare che sono dolente di dover prendere la parola per dimostrarmi dissenziente su questo articolo dagli altri onorevoli colleghi che fanno parte della Commissione; ma essendo stato assente da Roma per cause assolutamente indipendenti dalla mia volontà, nel tempo in cui la Commissione stava studiando questo progetto di legge, non mi rimane altra via per esporre il mio modo di vedere; e lo faccio, non perchè io creda che il mio parere debba avere maggior valore di quello dei miei colleghi,

ma perchè sono convinto che è stretto dovere di ognuno di sostenere l'opinione di cui è persuaso.

La Commissione, dietro le dichiarazioni del ministro della guerra che, cioè, dei 1,200,000 uomini circa che sarebbero portati sulle liste della milizia territoriale, egli non intendeva inquadrarne nè armarne più di 300,000, venne a stabilire, coll'articolo 3 del suo progetto di legge, l'ordinamento tattico di questi 300,000 uomini in 1200 compagnie tutte di fanteria.

Mi sembra che, tenendo conto delle dichiarazioni del ministro, cioè che la forza inquadrata della milizia non debba superare i 300,000 uomini...

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Al *maximum*.

**TAVERNA.**... ritenendo pure questo effettivo per conveniente, non credo tuttavia opportuno di stabilirne fin d'ora l'ordinamento tattico in modo immutabile, come si verrebbe a fare qualora si determinasse per legge che dovesse consistere in 1200 compagnie tutte di fanteria.

Starebbe bene che in massima l'ordinamento di questa milizia territoriale dovesse farsi presso i distretti militari, quando si trattasse unicamente di truppe destinate a presidiare delle città aperte e delle fortezze; ma la milizia territoriale in alcuni casi, ed anzi in molti, sarà chiamata, quasi subito all'aprirsi delle ostilità, a sostenere parte dell'esercito attivo, vale a dire, essa dovrà trovarsi ben presto in presenza del nemico.

Citerò soprattutto le milizie territoriali delle valli alpine. Queste, appena dichiarata la guerra, si troveranno immediatamente nella situazione di dover sostenere le compagnie alpine dell'esercito stanziato. Onde poter raggiungere tale scopo, bisogna che esse abbiano la possibilità di costituirsi e armarsi nel tempo il più breve, epperò occorre vengano costituite non già presso ai distretti, ma bensì nelle località stesse dove risiedono gli uomini che le compongono.

Per così ordinare le milizie territoriali delle valli alpine occorre tenere molto conto delle condizioni topografiche di quelle regioni, e bisogna avere pure riguardo allo stato della loro viabilità.

Ne consegue che le compagnie di milizia territoriale non potranno essere formate tutte di forza eguale. Se si stabilisce che il loro effettivo totale di 300,000 uomini dovrà essere ripartito precisamente in 1200 compagnie, si verranno ad avere in alcune località delle compagnie troppo grosse, in altre di quelle troppo deboli; e ciò perchè non si potrà a meno di collegare intimamente l'ordinamento delle compagnie colle condizioni dei luoghi. Il nome stesso di milizia *territoriale* lo indica.

A me pare adunque che non convenga stabilire